



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 112 /2020 R.G.E.

Il G.E.;

visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice"; ritenuto che con ordinanza del 13/3/2024 è stato disposto che l'udienza odierna fosse sostituita con il deposito di note scritte;

ritenuto che il creditore precedente e il delegato-custode hanno depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

ritenuto che con decreto del 22/11/2023 sono state sospese le vendite del lotto 1 ed è stato invitato il creditore precedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni (accettazioni, da parte dei danti causa del debitore esecutato Giovanna Tumino, Mirella Tumino e Rosario Tumino, delle eredità di Concetta Cassarino e Giovanni Tumino);

ritenuto che il creditore precedente ha documentato di aver ripristinato la continuità delle trascrizioni (cfr. note di deposito dell'1/7/2024 e del 9/7/2024);

ritenuto che, pertanto, va disposta la prosecuzione delle vendite del lotto 1;

P.Q.M.

1) dispone che il delegato fissi nuovo tentativo di vendita del lotto 1 ad un prezzo base ribassato di un quarto rispetto all'ultimo tentativo;

2) dispone che, in caso di esito negativo, il delegato proceda a due ulteriori tentativi di vendita, con ribassi di un quarto;

3) invita il delegato a riferire all'esito al g.e. per istruzioni.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 10/07/2024.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo